



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 12 aprile 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019. Chiusura campetti comunali di Via Montegrappa, Parco Robinson e aree adiacenti, Villa Comunale, Villetta Cappuccini Villetta Vallone, Centro Sportino Via del Mercato.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli I e 2, comma 1;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*»;
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

- il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- Il Decreto Legge del 12 marzo 2021 recante le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile con particolari previsioni per le festività di Pasqua. Passano in arancione le regioni gialle. Zone rosse dove i casi superano i 250 ogni 100 mila abitanti. Previste misure di sostegno ai genitori, per le scuole chiuse. Tutta Italia è zona rossa dal 3 al 5 aprile, ma è comunque consentito lo spostamento nel limite di due persone oltre ai minori di età inferiore ai 14 anni, all’interno della stessa Regione verso un’abitazione privata;
- Il Decreto legge del 01 aprile 2021 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

Accertato e Viste tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Sicilia, aventi ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi sul territorio comunale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento la chiusura al pubblico, dal 12 al 19 aprile 2021 incluso, dei campetti comunali di Via Montegrappa limitatamente ai campi da gioco e ad esclusione della strada perimetrale agli stessi, del Parco Robinson e aree adiacenti (zona villetta via dei pini e villetta di via Garibaldi accanto eco stazione), della Villa Comunale, della Villetta Cappuccini, della Villetta Vallone, del Centro Sportivo di Via del Mercato.

Richiamati

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”

Dato atto che

- il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ferla e trova applicazione fino al 19/04/2021, fatto salvo l’eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la chiusura al pubblico, dal 12 al 19 aprile 2021 incluso, dei campi comunali di Via Montegrappa limitatamente ai campi da gioco e ad esclusione della strada perimetrale agli stessi, del Parco Robinson e aree adiacenti (zona villetta via dei pini e villetta di via Garibaldi accanto eco stazione), della Villa Comunale, della Villetta Cappuccini, della Villetta Vallone, del Centro Sportivo di Via del Mercato.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade e nelle piazze, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a:
 - S.E. il Prefetto di Siracusa, Pec: protocollo.prefsr@pec.interno.it;
 - Responsabile Polizia Locale per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;
 - Responsabile Settore Finanziario per quanto di propria competenza;
 - Responsabile del Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
 - Responsabile del Settore Tecnico per quanto di propria competenza;
 - Comando Carabinieri di Ferla

ed inoltre:

al Messo Comunale per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

al Sig. Presidente della Regione Siciliana - Palermo;

al Distretto di Siracusa dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 12.04.2021

Il Sindaco
Avv. Michelangelo Giansiracusa

Firmato digitalmente da

**MICHELANGELO
GIANSIRACUSA**

CN = GIANSIRACUSA
MICHELANGELO